

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5933 del 18/11/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. - ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO "CALGHERIA" SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA DEI MULINI N. 21 E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI CASOLA VALSENIO (ARA0063) - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. DET-AMB-2016-4358 del 08/11/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6229 del 18/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **HERA S.p.A.** - ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO "CALGHERIA" SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA DEI MULINI N. 21 E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI CASOLA VALSENIO (ARA0063) - **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. DET-AMB-2016-4358 del 08/11/2016**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA inoltre la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2153 del 20 dicembre 2021* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e n. 569/2019;

DATO atto che le reti fognarie pubbliche rientrano, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e impianti di pubblica utilità per i quali la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae;

VISTA la determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-4358 del 08/11/2016, adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae e rilasciata dal SUAP dell'Unione della Romagna Faentina alla Società HERA S.p.A. (Codice Fiscale/P.IVA 04245520376) avente sede legale in Bologna,

viale Carlo Berti Pichat 2/4, per lo scarico dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane "Calgheria" in comune di Casola Valsenio;

VISTA l'istanza presentata al SAC di Arpae di Ravenna in data 28/02/2018 (assunta al PG di Arpae con n. 2018/2833), completata in data 26/04/2018 (PG Arpae n. 2018/5406), dalla società **HERA S.p.A.**, avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, in qualità di gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito "Calgheria" in comune di Casola Valsenio e del sistema delle reti fognarie ad esso afferente, intesa ad ottenere il **rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali."
- *Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286* recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- *Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860* recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n.286 del 14/02/2005";
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- *DGR n. 569 del 15 aprile 2019* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 4 dicembre 2019, n. 22374* di approvazione della direttiva tecnica "Modalità di formazione e aggiornamento dell'Elenco degli Agglomerati esistenti" ex DGR 210/2016 e s.m.i.;
- *DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e n. 569/2019 e di approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 10378/2018, emerge che:

- la società HERA S.p.A. gestisce in comune di Casola Valsenio, via dei Mulini n.21, un impianto di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità nominale di trattamento pari a 2000 AE, denominato "Calgheria" a servizio dell'agglomerato costituito dall'abitato di Casola Valsenio e della località Valsenio, in comune di Casola Valsenio, di consistenza nominale pari a 1930 AE, tutti servi-

ti e depurati, comprensivi di 1.827 A.E. Residenti e 103 A.E. Produttivi (dal database degli agglomerati aggiornato al 2020, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna) – codice agglomerato ARA0063;

- la società HERA S.p.A. gestisce inoltre la rete fognaria pubblica, in parte unitaria e in parte separata, a servizio dell'agglomerato di Casola Valsenio, afferente al depuratore "Calgheria" in via dei Mulini n.21. Il sistema di raccolta relativo all'agglomerato risulta essere costituito da 9 scolmatori di piena in rete, da 1 scolmatore by pass di testa impianto, da 3 scolmatori di emergenza, 1 opera di presa e da 2 impianti di sollevamento in rete e inoltre da due reti bianche;
- per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto "Calgheria" sito in comune di Casola Valsenio, via dei Mulini n.21 e di gestione dello scolmatore by pass di testa impianto, è stata adottata dal SAC di Arpae a favore di HERA S.p.A. la determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-4358 del 08/11/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/11/2016;
- per gli scolmatori presenti nel sistema fognario dell'agglomerato di Casola Valsenio, afferente all'impianto di via dei Mulini n.21, è in essere la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 474 del 09/09/2008 e s.m.i. con la quale sono stati autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore di HERA S.p.A. gli scarichi di sfioratori di piena di reti fognarie pubbliche miste ubicati in vari comuni, tra i quali quelli serviti dal suddetto sistema;
- per le reti bianche afferenti al sistema fognario dell'agglomerato di Casola Valsenio è in essere la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 2868 del 25/09/2015 e s.m.i. con la quale sono stati autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore di HERA S.p.A. gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti bianche ubicati in vari comuni, tra i quali 2 in comune di Casola Valsenio afferenti all'agglomerato di Casola Valsenio;
- la società HERA S.p.A. ha presentato, ai sensi del DPR n. 59/2013, al SAC di Arpae di Ravenna in data 28/02/2018 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa, prot. HERA S.p.A. n. 21042 del 28/02/2018, acquisita agli atti di Arpae con il PG n. 2018/2833, mirata all'ottenimento del rilascio della modifica sostanziale dell'AUA per ricomprendere in un unico atto tutti gli scarichi di acque reflue urbane dell'agglomerato di Casola Valsenio – del depuratore e dei manufatti del sistema di raccolta - e inoltre per l'inserimento di un ulteriore titolo abilitativo:
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);
- l'istanza di rilascio dell'AUA è stata presentata direttamente al SAC di Arpae ai sensi della DGR n.1795/2016 in quanto trattasi di opere/impianti di pubblica utilità;
- l'istanza di AUA è stata presentata per l'intero agglomerato di Casola Valsenio e ciò è conforme alle indicazioni della Regione Emilia-Romagna confermate anche con la DGR 569/2019 che ha aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e ha approvato direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti. Nelle direttive allegate alla DGR 569/2019 viene comunque precisato che andrebbe presentata una domanda AUA distinta per la rete fognaria utile alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;
- l'istanza presentata in data 28/02/2018 non è stata valutata formalmente completa e correttamente presentata per cui il SAC di Arpae ha provveduto a darne notizia al soggetto ed agli enti interessati, con apposita comunicazione PG n. 2018/4224 in data 30/03/2018 ;
- HERA S.p.A. ha trasmesso la documentazione a completamento dell'istanza di AUA precedentemente presentata in data 24/04/2018 con Prot. HERA n. 40855 - acquisita con PG 2018/5406;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta di integrazioni è stata inoltrata alla Società in data 01/08/2018 con PG n. 2018/9908, sospendendo i termini del procedimento;
- in data 06/08/2018 la Società Hera Spa ha trasmesso le integrazioni – Prot. HERA 74017, assunte da Arpae con PG/2018/10313;
- nel corso del procedimento sopraccitato, sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico e per la matrice rumore:
 - relazione istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae sulla matrice scarichi di acque reflue urbane (PG 2018/10749 del 20/08/2018);

- parere favorevole dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla valutazione di impatto acustico, acquisito con PG n. 2022/160277 del 30/09/2022;
- in data 15 aprile 2019, mentre l'istruttoria di che trattasi non era ancora conclusa in quanto non si erano ancora espresse tutte le Autorità coinvolte, è stata adottata la DGR n. 569/2019. La DGR 569/2019 contiene "Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti". In tali Direttive la Regione ha indicato ad Arpae di acquisire un parere di compatibilità con il regime idraulico dei corpi idrici recettori, all'Autorità Idraulica competente così come definita nello stesso atto. Quanto sopra nelle istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sia diretto che indiretto, delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati (impianti di depurazione e reti fognarie del sistema afferente all'impianto), autorizzabili ai sensi del DPR n.59/2013. L'Autorità Idraulica competente a cui va richiesto il parere di cui sopra è il Consorzio di Bonifica o il Servizio d'Area dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Si indica che l'Autorità idraulica si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di Arpae. Essendo l'istruttoria per il rilascio dell'AUA di che trattasi ancora in corso all'entrata in vigore delle suddette Direttive, è stata ravvisata la necessità di richiedere all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) il parere di competenza. Ciò in quanto si è ritenuto che l'atto finale adottato nella vigenza della DGR 569/2019 non potesse prescindere dalle direttive in essa contenute. La richiesta di parere di compatibilità idraulica degli scarichi dell'agglomerato di Casola Valsenio è stata trasmessa all'ARSTPC in data 13/09/2019 con PG Arpae n. 2019/141535. A tutt'oggi non è stato ricevuto riscontro;
 - in data 07/03/2022 HERA S.p.A. ha trasmesso una integrazione volontaria Prot Hera 22381/22 , acquisita da Arpae con PG n. 2022/37612, con la quale HERA ha comunicato l'eliminazione dello scolmatore ID 167006 e la realizzazione di un nuovo scolmatore ID 11250757, allegando documentazione tecnica;
 - in data 19/09/2022 il SAC di Arpae ha trasmesso ai soggetti interessati l'integrazione volontaria ricevuta, richiedendo l'espressione del parere di compatibilità all'ARSTPC. A tutt'oggi non è stato ricevuto riscontro;

DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna con la *DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021*, oltre ad aggiornare l'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019, ha approvato delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti. Ha inoltre individuato le informazioni/azioni che il Gestore è tenuto a fornire per le esigenze istruttorie dell'ARSTPC. Inoltre al punto 5) del deliberato si afferma quanto segue:

5) di stabilire che per le infrastrutture fognario/depurative afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, ancorché già realizzate alla data di pubblicazione del presente atto, essendo queste funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, laddove in fase di autorizzazione delle stesse risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto, ARPAE potrà comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

In ragione di quanto sopra in data 04/03/2022 con PG 36100/2022 questo SAC ha richiesto a HERA S.p.A. di avviare le verifiche idrauliche e la predisposizione della documentazione necessaria all'espressione del parere di competenza dell'ARSTPC, così come indicato nell'atto regionale, previo confronto con l'ARSTPC stessa. Quanto sopra relativamente a tutte le istanze con istruttoria sospese per l'acquisizione del parere dell'ARSTPC, tra le quali quella dell'agglomerato di Casola Valsenio di che trattasi. HERA S.p.A. ha risposto in data 29/04/2022 (acquisita con PG 71538/2022) segnalando che potrebbero adempiere alla presentazione della suddetta documentazione in 5 anni, in quanto occorre svolgere rilievi in campo con personale interno ed esterno ed elaborare eventuali relazioni idraulico-idrogeologiche (relativamente a tutti i procedimenti sospesi per analoga motivazione oltre che per il procedimento in oggetto);

VALUTATO che si possa procedere alla conclusione del procedimento e al rilascio della modifica sostanziale dell'AUA per l'agglomerato di Casola Valsenio nelle more della presentazione da parte di HERA S.p.A. delle informazioni previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 della DGR 2153/2021, finalizzate all'espressione del parere di compatibilità idraulica dell'ARSTPC. Quanto sopra ai sensi del punto 5) del deliberato della stessa DGR 2153/2021, in quanto i tempi necessari per lo svolgimento delle verifiche di carattere idraulico indicati da HERA S.p.A. (5 anni) sono ritenuti incompatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo e rilevando la necessità di concludere con sollecitudine l'istruttoria avviata da

tempo. L'atto autorizzativo sarà subordinato all'acquisizione, nel corso della durata dell'AUA, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'ARSTPC, tramite l'inserimento della prescrizione di tempi certi per la trasmissione della documentazione necessaria - al massimo 5 anni - ma prescrivendo anche la trasmissione, entro 6 mesi dal rilascio dell'atto, di un cronoprogramma per la presentazione della documentazione integrativa e delle istanze di concessione per l'utilizzazione delle aree del Demanio idrico regionale, se dovute, relativo a tutti gli scarichi diretti e indiretti di reti fognarie pubbliche gestite da HERA S.p.A. in corpi idrici del demanio regionale, raggruppati per agglomerato e per tratto di corpo idrico recettore con caratteristiche idrauliche omogenee;

PRESO ATTO che per l'agglomerato di Casola Valsenio non sono previsti nella DGR 2153/2021 interventi di adeguamento degli scarichi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e di emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

PRESO ATTO che Hera S.p.A. ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo sull'atto da rilasciarsi, come da attestazione allegata all'istanza;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rilascio dell'AUA a favore di HERA S.p.A., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Casola Valsenio, via dei Mulini n. 21 e dell'attività di gestione del sistema fognario dell'agglomerato di Casola Valsenio (ARA0063), in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa;

L'AUA va a modificare l'autorizzazione della Provincia di Ravenna n. 474/2008 e ss.mm.ii. per lo scarico degli scolmatori del sistema fognario dell'agglomerato di Casola Valsenio (ARA0063) in quanto contiene le relative condizioni e prescrizioni;

RITENUTO che per gli scarichi delle reti bianche dell'agglomerato di Casola Valsenio in gestione a HERA S.p.A., già autorizzati con il provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2868 del 25/09/2015, sia opportuno procedere con il rilascio di un atto distinto di AUA, secondo le direttive della Regione di cui alla DGR 569/2019;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE** dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata da Arpae con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4358 del 08/11/2016 a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale BO 04245520376/P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per ricomprendere l'attività di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato di Casola Valsenio - codice ARA0063 - e il titolo abilitativo relativo all'impatto acustico, oltre ad altre modifiche, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da Arpae con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4358 del 08/11/2016 soprarichiamata;
3. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ variazioni indicate nell'Allegato 2 "*Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*" alla DGR n. 569 del 15 aprile 2019 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016;

4.c) **Rispetto all'impatto acustico**, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, qualora la Società intenda installare nuove sorgenti sonore o modificare o incrementare la potenzialità delle sorgenti, le suddette variazioni sono soggette a nuova documentazione previsionale d'impatto acustico, secondo i criteri della DGR 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico";

4.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni in essa contenute, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. La presente AUA potrà comunque essere soggetta a revisione qualora siano emanate nuove disposizioni regionali/linee guida in materia di compatibilità irrigua degli scarichi ovvero relative agli interventi da effettuarsi sulle interferenze tra canali di bonifica o reticolo idrografico superficiale e le reti fognarie esistenti sul territorio;

4.e) **entro 6 mesi dal rilascio del presente atto**, va trasmesso al SAC di Ravenna di Arpae un cronoprogramma per la presentazione della documentazione integrativa per l'espressione del parere dell'ARSTPC e delle istanze di concessione per l'utilizzazione delle aree del Demanio idrico regionale, se dovuta, relativa a tutti gli scarichi diretti e indiretti di reti fognarie pubbliche gestite da HERA S.p.A. in corpi idrici del demanio regionale, raggruppati per agglomerato e per tratto di corpo idrico ricettore con caratteristiche idrauliche omogenee, tra i quali quelli relativi agli scarichi dell'agglomerato di Casola Valsenio - ARA0063. Il termine massimo di presentazione della suddetta documentazione non può superare i 5 anni dalla data di rilascio del presente atto;

5. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del presente atto ed è rinnovabile**. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. **DI DARE ATTO** che **l'autorizzazione adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 474 del 09/09/2008 e s.m.i.**, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, a favore della società HERA S.p.A., per lo scarico di sfioratori di piena di reti miste e ss.mm.ii., **VIENE MODIFICATA** come segue:

- dall'Allegato B) - *Elenco sfioratori* sono da intendersi stralciati tutti gli scolmatori ubicati in comune di Casola Valsenio a far data dal rilascio della presente AUA, in quanto i relativi scarichi sono stati autorizzati con il presente atto relativo all'agglomerato di Casola Valsenio, che contiene le relative condizioni e prescrizioni;

7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. **DI DARE ATTO** che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a HERA S.p.A. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Documentazione, conservata agli atti, presentata al SAC di Arpae da HERA S.p.A. per il rilascio della presente AUA in data 28/02/2018 - istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa, prot. HERA S.p.A. n. 21042 del 28/02/2018, acquisita agli atti di Arpae con il PG n. 2018/2833.
Successiva integrazione di HERA S.p.A. a completamento in data 24/04/2018 - Prot. HERA n. 40855 del 24/08/2018 - acquisita agli atti di Arpae con il PG n. 2018/5406;
Successiva integrazione documentale di HERA S.p.A. in data 06/08/2018 – Prot. HERA 74017 del 06/08/2018, assunta da Arpae con PG n. 2018/10313;
Integrazione volontaria di HERA S.p.A. in data 07/03/2022 - Prot Hera 22381/22, acquisita da Arpae con PG n. 2022/37612;
- Elaborato grafico relativo all'impianto di depurazione che riporta il pozzetto di controllo dello scarico, trasmesso con nota HERA S.p.A. prot. n. 21042 del 28/02/2018, acquisita agli atti di Arpae con il PG n. 2018/2833. Si tratta della Planimetria “ Impianto di Depuratore di Casola Valsenio 39DP0008 – Planimetria Impianti – datata 15-02-02 - scala 1:50.000”.
L'elaborato è parte integrante del presente provvedimento e viene allegato (Allegato A1).
- Elaborato grafico relativo all'agglomerato di Casola Valsenio: planimetria “Rete afferente al depuratore di Calgheria – Febbraio 2018 - scala 1:5.500 – Abitato di Casola Valsenio e Valsenio”- trasmessa da HERA S.p.A. con la domanda di AUA Prot. HERA S.p.A. n. 21042 del 28/02/2018, acquisita agli atti di Arpae con il PG n. 2018/2833
L'elaborato è parte integrante del presente provvedimento e viene allegato (Allegato A2).

CONDIZIONI relative all'assetto fognario ed impiantistico

Nel database degli agglomerati aggiornato al 2020, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna, come riportato nella DGR 2153/2021, l'agglomerato di Casola Valsenio ARA0063 risulta di consistenza nominale pari a 1930 AE, tutti serviti e depurati, comprensivi di 1.827 A.E. Residenti e 103 A.E. Produttivi.

Le località servite sono Casola Valsenio e Valsenio in comune di Casola Valsenio.

La rete fognaria è in parte separata e in parte unitaria. Nel sistema di raccolta sono presenti 9 scolmatori di piena in rete, 1 scolmatore by pass di testa impianto, 3 scolmatori di emergenza, 1 opera di presa e 2 impianti di sollevamento in rete.

Al terminale del sistema è presente l'impianto di depurazione, situato in via dei Mulini n. 21.

L'impianto di depurazione ha potenzialità di trattamento pari a 2.000 AE.

Il processo di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi, operato da una linea di trattamento biologico a fanghi attivi con le seguenti caratteristiche:

trattamenti primari

- sollevamento
- grigliatura semifine;
- dissabbiatura;
- predenitrificazione;

trattamenti secondari

- trattamento biologico a fanghi attivi di ossidazione/nitrificazione;
- sedimentazione secondaria;

trattamenti terziari

- disinfezione (facoltativa)

linea trattamento fanghi

- accumulo e ispessimento fanghi di supero

Il suddetto sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

All'ingresso dell'impianto è posizionato uno scolmatore di piena, che deriva la portata in caso di pioggia al pozzetto di scarico dell'impianto di depurazione.

Le acque reflue dell'impianto di depurazione e dello scolmatore vengono scaricate nel fiume Senio, bacino idrografico del fiume Reno.

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dall'Ente e/o soggetto gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dal sistema fognario emanate, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

PRESCRIZIONI relative allo scarico finale dell'impianto (ID 1662303 con scarico ID 6387112)

- 1) L'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente oggetto di manutenzione al fine di mantenerne l'efficienza depurativa.
- 2) Lo scarico deve rispettare i **limiti della Tabella 3 del punto 7 della DGR del 09 giugno 2003, n. 1053 per la classe di consistenza tra 200 e 2000 AE**, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 152/06.
- 3) Il gestore dell'impianto deve effettuare almeno due autocontrolli annuali sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto nella **Tabella 2 del punto 7 della Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003, n.1053 per la classe di consistenza tra 200 e 2000 A.E.** Deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento. I risultati degli autocontrolli vanno resi disponibili agli organi di vigilanza e comunque vanno riportati nella documentazione da allegare alla domanda di rinnovo della presente autorizzazione.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi recettori, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o proliferare di insetti.
- 5) Nel rispetto di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU.
- 6) Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo, che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovranno essere comunicate a questo SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad Arpae-SAC ed Arpae-Servizio Territoriale competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- 7) Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa alla SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, una sintetica relazione riferita all'anno solare precedente, descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati, con l'indicazione del quantitativo totale dei fanghi prodotti, delle quote con le varie destinazioni, dell'eventuale quota destinata all'utilizzo in agricoltura e l'indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori.
- 8) Il **pozzetto di controllo finale**, idoneo al prelievo di campioni delle acque di scarico (conforme alla normativa tecnica prevista in materia), è localizzato nella planimetria allegata al presente provvedimento – **Allegato A1** – "Impianto di Depuratore di Casola Valsenio 39DP0008 – Planimetria Impianti – datata 15-02-02 - scala 1:50.000". Il pozzetto di controllo finale e i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.

PRESCRIZIONI relative all'assetto fognario




- A) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza. Deve essere garantita una periodica manutenzione per una costante efficienza del sistema e deve essere monitorato e verificato il corretto funzionamento dei dispositivi atti al convogliamento delle acque reflue a depurazione.

- B) Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
- C) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
- D) Gli scolmatori di pioggia si devono attivare solo per deviare in tempo di pioggia la portata meteorica eccedente la portata nera diluita compatibile con l'efficienza dell'impianto di trattamento.
- E) Il valore della portata di sfioro degli scolmatori di pioggia deve essere comunque maggiore del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria.
- F) La portata di soglia dello sfioro deve essere in ogni caso non inferiore a 3 volte la portata nera media della rete fognaria per gli sfioratori di pioggia in rete esistenti, non inferiore a 5 per lo scolmatore di testa impianto e per gli sfioratori nuovi.
- G) Gli scarichi degli scolmatori che hanno funzione di emergenza non devono essere attivi in caso di regolare funzionamento degli impianti a cui sono asserviti.
- H) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante. Va data immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC ed ARPAE-Servizio Territoriale competente in relazione al recapito dello scarico, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- I) Il Gestore dovrà dare immediata comunicazione ad ARPAE-SAC ed ARPAE-Servizio Territoriale competente di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente, da estendere anche al Comune e all'AUSL nel caso di pericolo per la salute pubblica.
- L) Dovranno essere realizzati gli interventi di adeguamento degli scolmatori a più forte impatto e delle prese di magra individuate nell'attività ricognitoria delle interferenze tra reticolo idrografico superficiale e le reti fognarie esistenti di cui alla Dgr 569 del 15/04/2019, nel rispetto dei tempi e coerentemente con i criteri stabiliti dagli atti regionali in materia.
- M) **L'elaborato grafico relativo all'agglomerato di Casola Valsenio** - planimetria "Rete afferente al depuratore di Calgheria – Febbraio 2018 - scala 1:5.500 – Abitato di Casola Valsenio e Valsenio"- è riportato nell'**allegato A2)** parte integrante del presente provvedimento.
- N) L'elenco degli sfioratori di piena e di emergenza, delle opere di presa e degli impianti di sollevamento dell'assetto fognario dell'agglomerato di Casola Valsenio è riportato nell'**allegato A3) parte integrante del presente provvedimento.**


ALLEGATO A1)

PLANIMETRIA IMPIANTO DI CASOLA VALSENI

SEZIONE B-B 1:50



PLANIMETRIA AGGLOMERATO DI CASOLA VALSENI0 - ARA0063



RIO SPRE

RIO CASSETTA

RIO PESCHIERA

RIO ORTALI

1662508

1662585

6353351

SISTEMA FOGNARIO DELL'AGGLOMERATO DI CASOLA VALSENIO**ELENCO SCOLMATORI DI PIENA E DI EMERGENZA, OPERE DI PRESA**

Codice scolmatore	Codice scarico	Tipologia	Ubicazione scolmatore	Comune	Corpo idrico ricettore	Bacino ricettore	Vasca di prima pioggia
1670781	6363217	Rete	Via Primo Maggio, 22, Valsenio	Casola Valsenio	Fiume Senio	Reno	no
1671317	6363217	Rete	Via Primo Maggio, 19-13, Valsenio	Casola Valsenio	Fiume Senio	Reno	no
1670790	8482501	Rete	Via del Senio, 10/A, Valsenio	Casola Valsenio	Rete bianca	Reno	no
1662585	6353351	Rete	Via Roma/Via Giovanni Laharnar	Casola Valsenio	Rio intubato, poi fiume Senio	Reno	no
1662586	6354995	Rete	Via Cardinale G. Soglia	Casola Valsenio	Fosso poi Fiume Senio	Reno	no
1676065	6354665	Rete	Via dei Mulini, 3	Casola Valsenio	Fosso intubato poi Fiume Senio	Reno	no
1661081	6355205	Rete	Via Roma, 1	Casola Valsenio	Rete Bianca poi Rio Buratta	Reno	no
1661082	6355014	Rete	Via Antonio Gramsci	Casola Valsenio	Rio Buratta	Reno	no
11250757	11250870	Rete	Via dei Mulini	Casola Valsenio	Fosso tombinato, poi Fiume Senio	Reno	no
1661080	6355246	Opera Di Presa	Via della Sorgente	Casola Valsenio	Rio Casola intubato ,poi Fiume Senio	Reno	no
6387105	8629180	Testa Impianto	Via dei Mulini, 21	Casola Valsenio	Scarico in altra rete poi Fiume Senio	Reno	no
8921154	6387116	Scaricatore di Emergenza	Via dei Mulini, 21	Casola Valsenio	Fiume Senio	Reno	no
8925577	6355246	Scaricatore di Emergenza	Via della Sorgente	Casola Valsenio	Rio Casola poi Fiume Senio	Reno	no
8926283	8928581	Scaricatore di Emergenza	Via del Senio, 10/A, Valsenio	Casola Valsenio	Rete Bianca poi Fiume Senio	Reno	no

ELENCO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

ID	Nome	Tipo fognatura	Ubicazione scolmatore	Comune
1662378	BURATTA	Mista	Via Cardello	Casola Valsenio
1671318	BPB - SENIO	Mista	Via del Senio	Casola Valsenio

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.